

R.G. N. 2028/2023



**TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza, pronuncia la seguente

**ORDINANZA CAUTELARE**

Con ricorso depositato *ex art. 700 c.p.c.* il 05/06/2023, [REDACTED], in qualità di erede del marito [REDACTED] (docc. 2-3), ha rappresentato che, a seguito del decesso di questi in data 19/05/2023 (doc. 1), proprietario dello *smartphone Apple* <<*iPhone 13 Pro – serial n.* [REDACTED] – *codice IMEI/MEID* [REDACTED] – *codice IMEI2* [REDACTED]>> (doc. 4), risulta impossibile alle eredi (moglie e due figlie) accedere sia al telefono, perché protetto da riconoscimento facciale, sia all'*ID Apple*, perché ignare delle credenziali di accesso. Ha aggiunto che tale situazione risulta pregiudizievole sia, quanto alle *e-mail*, perché impedisce l'esatta ricostruzione dell'asse ereditario, mediante la consultazione dei finanziamenti accesi dal *de cuius*, sia, quanto alle fotografie e video, perché sottrae alle superstiti elementi di rilevante contenuto affettivo. Ha chiesto, pertanto, che fosse ordinato <<*alla* [REDACTED] ... *e, per essa,* [REDACTED] ... *di prestare assistenza alla signora* [REDACTED] *ut supra ai fini del recupero delle credenziali d'accesso all'ID Apple del marito defunto*>> e <<*di procedere allo sblocco del telefono Iphone 13 Pro ora protetto da riconoscimento facciale del de cuius*>>.

Con comparsa depositata il 15/06/2023 si è costituita [REDACTED], eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in favore di [REDACTED].

All'udienza del 19/06/2023, la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a estendere il contraddittorio nei confronti di [REDACTED], cui rivolgere le medesime domande originariamente formulate nei confronti di [REDACTED], richiesta cui questa non s'è opposta.

Con comparsa depositata il 21/07/2023 si è costituita [REDACTED], che, richiamate le normative euro-unitaria, nazionale e contrattuale inerenti alla tutela dei dati personali nonché taluni precedenti di merito, si è rimessa (al giudice) <<*circa l'emissione di un ordine nei confronti di A* [REDACTED] *affinché questa presti assistenza nel fornire l'accesso alla sig.ra* [REDACTED] *in qualità di erede del sig.* [REDACTED] *ai contenuti dell'ID Apple* [REDACTED] *@icloud.com di cui il sig.* [REDACTED] *era l'utilizzatore*>>.



§§§

### 1. Premessa

Come icasticamente osservato da una dottrina d'avanguardia, il passaggio dell'istituto successorio attraverso il prisma della dimensione digitale (c.d. *successione digitale*) – operazione sinora non affrontata dal legislatore – è, potenzialmente, in grado di trasfigurarne i lineamenti, dando il la a un effetto di *trascinamento* dell'intero sistema delle successioni, destandolo dallo *splendido isolamento* che l'ha storicamente reso refrattario alle temperie culturali che hanno sferzato, negli ultimi decenni, altri campi del diritto civile.

Escluso che la presente sede, sommaria perché cautelare, possa prestarsi a una compiuta e approfondita disamina dei molteplici aspetti problematici che si stagliano all'orizzonte dell'interprete, in buona parte ancora non battuti, deve tentarsi, quantomeno, di approntare una ricostruzione giuridica che, facendo perno sui principi di carattere istituzionale propri dei libri II (successioni) e III (proprietà) del vigente codice civile, inquadri correttamente il fenomeno e consenta di dare risposta alla tutela giudiziaria richiesta.

### 2. I principi successori

Secondo il tradizionale diritto ereditario, la *successione a causa di morte* indica la vicenda traslativa dei diritti di una persona a seguito del suo decesso, che ne estingue la capacità giuridica.

I pilastri fondamentali del sistema delle successioni sono l'*universalità* (trasferimento dal defunto ai suoi successori del complesso delle posizioni giuridiche attive - quali proprietà, crediti e contratti - e passive - quali debiti) e la *patrimonialità* (devoluzione dei soli diritti e obblighi di natura patrimoniale ed estinzione di quelli personali).

### 3. I principi successori alla prova della materia digitale

Val la pena in primo luogo osservare come, pur essendo l'impostazione classica del diritto ereditario imperniata sul passaggio di diritti su *beni materiali e tangibili*, non solo non vi sia ragione per escludere che vi debbano rientrare anche *cespiti immateriali e digitali* (c.d. *nuove proprietà*), ma, viceversa, il principio dell'*universalità* conduca proprio a tale conclusione. Quanto ai diritti immateriali, come il diritto d'autore, peraltro, la devoluzione in successione è pacifica da tempo e riconosciuta a livello legislativo (art. 23 L. 633/1941).

La classica distinzione fra diritti *patrimoniali* e diritti *personali*, invece, rischia, rispetto alla materia in esame, di entrare in crisi. Si pensi alla natura di Gianò Bifronte propria dell'*account* di un *social network*: servizio di realizzazione della personalità umana nel reticolo delle relazioni sociali o strumento di sfruttamento economico tale da costituire unica fonte di reddito di un c.d. *influencer*?

### 4. L'oggetto della successione digitale



La *devoluzione digitale* può essere tripartita in: 1) rapporti contrattuali aventi a oggetto la fornitura di servizi digitali; 2) diritti di esclusiva su contenuti digitali *user-generated*; 3) diritti di accesso e controllo su dati personali riferiti al *de cuius*.

Le categorie destinate a governare la trasmissione del diritto agli eredi che più si attagliano alla materia in esame, pertanto, sono non quelle della proprietà e del possesso (che possono governare, viceversa, il destino del supporto fisico, quale lo *smartphone*: cfr. 6.1), bensì del contratto e dell'obbligazione (4.1), del diritto d'autore (4.2) e della tutela dei dati personali (4.3).

#### 5. La qualità della ricorrente

██████████ ha agito in giudizio <<in qualità di erede del marito ██████████ >>, producendo, a tal riguardo, il certificato di morte (doc. 1), la dichiarazione sostitutiva per uso successione (doc. 2) e lo stato di famiglia (doc. 3). Pur attestando tali documenti la mera qualifica di chiamata all'eredità (art. 457 c.c.) e non di erede (art. 459 c.c.), la promozione dell'odierna azione giudiziaria nell'anzidetta espressa qualità<sup>1</sup> è valorizzabile come atto di accettazione tacita *ex art. 476 c.c.*

#### 6. Le richieste della ricorrente

##### 6.1 La richiesta di <<procedere allo sblocco del telefono iPhone 13 Pro ora protetto da riconoscimento facciale del de cuius>>

Si tratta di pretesa che, a ben vedere, non rientra (se non indirettamente) nel campo dell'esaminanda *successione digitale*, avendo per oggetto un bene mobile (lo *smartphone*).

Se così è, può osservarsi come, da una parte, astrattamente, la società originariamente convenuta in giudizio (<<██████████ e, per essa, ██████████ >>) potrebbe essere l'effettiva titolare passiva del rapporto giuridico dedotto, quale venditrice (o produttrice) del telefono; dall'altra, tuttavia, non è stato richiamato, né - si ritiene - vi sia, alcun fondamento normativo che giustifichi l'accoglimento della richiesta.

Il contratto di compravendita del bene, infatti, è negozio a esecuzione istantanea, in cui la proprietà della *res* si trasferisce per effetto del consenso delle parti *ex art. 1376 c.c.* e, di regola, consegna del bene e pagamento del prezzo avvengono contestualmente *ex art. 1498, comma 2, c.c.*

Ciò che si devolve agli eredi non è il contratto di compravendita, che ha compiutamente espletato i propri effetti prima dell'apertura della successione, bensì la proprietà della *res* compravenduta.

Vertendosi, come detto, per l'esame di questa richiesta, in un'ottica, per così dire, *analogica*, è lecito abbozzare un paragone con il caso dell'erede che – anziché rivolgersi a un prestatore terzo – pretenda che chi ha venduto un portagioie al proprio *de cuius* sia condannato ad aprirlo forzando la serratura.

<sup>1</sup> Ché, ove così non fosse, ci si potrebbe interrogare sulla riconducibilità dell'iniziativa legale all'ambito dell'art. 460 c.c.



Tanto osservato dalla prospettiva del contratto e dell'obbligazione (4.1), non potrebbero raggiungersi conclusioni differenti neppure esaminando quelle del diritto d'autore (4.2) e della tutela dei dati personali (4.3), anche considerato che lo stesso produttore non è in grado di garantire l'accesso al dispositivo senza provvedere contestualmente al suo ripristino ai dati di fabbrica, così elidendo l'interesse per la cui tutela la ricorrente si è rivolta al tribunale.

6.2 La richiesta di <<prestare assistenza ai fini del recupero delle credenziali d'accesso all'ID Apple del marito defunto>>

Sono certamente più problematici i profili connessi a questa domanda, involgenti considerazioni proprie di quell'inedita figura che s'è definita *successione digitale*.

6.2.1 Seguendo lo schema delineato *sub* 4, come per l'esame dell'altra pretesa (6.1), la prima questione da risolvere è se si verta in tema di successione in un rapporto contrattuale (4.1).

La risposta è astrattamente affermativa ma concretamente negativa.

È astrattamente affermativa, perché, come ritenuto da una condivisibile dottrina, il contratto di *cloud computing* – avendo per oggetto l'archiviazione di contenuti digitali, quali che siano, che il *provider* si impegna a conservare sui propri *server* e a tenere costantemente a disposizione della controparte – non ha, di per sé, natura personale, a differenza di altri contratti per la prestazione di servizi digitali (si pensi ai *social networks*), e, pertanto, potrebbe devolversi per successione.

È concretamente negativa, perché le *condizioni generali iCloud* (doc. 7) prevedono una convenzione d'intrasmissibilità (<<D. Nessun diritto di successione. A eccezione di quanto previsto dall'Eredità digitale e se non diversamente consentito dalla legge, l'Utente accetta che l'Account non sia trasferibile e che qualsiasi diritto sull'ID Apple o sui contenuti presenti nell'Account termini al momento del decesso dell'Utente stesso>>), valida perché non riconducibile né fra le clausole da approvare specificamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. né fra quelle vessatorie *ex artt.* 33 e 35 d.lgs. 206/2005, limitandosi a prevedere il termine di durata del servizio.

6.2.2 Occorre, pertanto, affrontare la seconda questione e chiedersi se a trasmettersi agli eredi sia il diritto soggettivo avente a oggetto i contenuti digitali (fotografie, video, documenti, messaggi di posta elettronica etc.) generati e riversati dal *de cuius* negli *account* intrattenuti *online* (4.2).

La risposta deve essere affermativa, alla luce della L. 633/1941 (*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*). Vengono in rilievo, in particolare: a) gli artt. 1 e 2, ove il *digital content* soddisfi i requisiti di creatività e originalità; b) gli artt. 87 e ss., in difetto di tali requisiti e con specifico riguardo alle fotografie; c) gli artt. 93 e ss., per <<le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata>>. Il



legislatore riconosce all'autore della creazione dell'intelletto una situazione soggettiva di natura contestualmente *personale* (diritto alla paternità e all'integrità dell'opera *ex art. 20*) e *patrimoniale* (diritto di utilizzare economicamente l'opera *ex art. 12*).

Ebbene, secondo l'orientamento dominante, a cadere in successione sarebbero esclusivamente i diritti patrimoniali di sfruttamento economico dell'opera. Il principio successorio della *patrimonialità*, tuttavia, come s'è già anticipato (3), mal s'attaglia alla realtà digitale, cui appare più confacente una ricostruzione unitaria del fenomeno ereditario, che riconosca la trasmissibilità *iure successionis* dei diritti aventi a oggetto *digital contents* nella loro integrità, ossia nelle indissociabili implicazioni *personali* e *patrimoniali*.

Ne segue che la seconda parte della succitata clausola contenuta nelle *condizioni generali iCloud* (<<Una volta ricevuta la copia del certificato di morte, l'Account potrà essere chiuso e tutti i contenuti al suo interno potranno essere eliminati>>) è, così com'è formulata, nulla *ex art. 1418*, comma 1, c.c.<sup>2</sup>, perché integra un'indebita interferenza, operata dalla disciplina del contratto di prestazione del servizio digitale, nell'autonoma vicenda di trasmissione ereditaria, dalla sfera giuridica del *de cuius* a quella dei suoi successori, delle situazioni giuridiche soggettive aventi per oggetto i contenuti digitali. Avvince, in altri termini, due vicende successorie distinte, quella nell'*account* e quella dei *digital contents*, che, a ben vedere, non s'escludono a vicenda né corrono parallele: l'estinzione del rapporto contrattuale, la chiusura dell'*account* e la sua improseguibilità da parte degli eredi non implicano necessariamente l'inaccessibilità alle risorse digitali conservate dal *de cuius* su un *cloud*.

6.2.3 È superfluo, a questo punto, procedere alla disamina della terza questione e chiedersi se l'attrice vanta (anche) un diritto ad accedere ai dati personali del defunto. La problematica, tuttavia, non può essere completamente obliterata e, anzi, si staglia quale “*Elephant in the room*”, se è vero che i precedenti di merito noti<sup>3</sup> sono giunti all'accoglimento di simili ricorsi, esclusa l'applicabilità del Regolamento UE 2016/679<sup>4</sup>, in applicazione dell'art. 2 *terdecies* d.lgs. 196/2003 (<<1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. 2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente

<sup>2</sup> Sul punto non si rende necessario sollecitare il contraddittorio ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., perché resistente e terza chiamata non ne invocano l'applicazione.

<sup>3</sup> Tribunale di Milano, 9 febbraio 2021; Tribunale di Bologna, 25 novembre 2021; Tribunale di Roma, 9 e 10 febbraio 2022.

<sup>4</sup> C.d. GDPR. Cfr. Considerando 27: <<Il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute. Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute>>.



*all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata. 3. La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma. 4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3. 5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi>>), richiamato anche nel ricorso.*

Valgano tre considerazioni sul punto.

La prima è che la tesi dell'intrasmissibilità a causa di morte dei diritti sulle informazioni digitali – cui le pronunce citate paiono aderire, laddove ricostruiscono le pretese attoree come legittimamente esercitate *iure proprio* – collide con il dato letterale del testo normativo appena citato, che presuppone la non estinzione di quei dati: diversamente, non potrebbero essere esercitati diritti su di essi (comma 1) né vietato il loro esercizio (commi 2 e 3).

La seconda è che sussiste, evidentemente, un ulteriore profilo di nullità della seconda parte della già citata clausola contenuta nelle *condizioni generali iCloud*.

La terza è che, per accogliere la domanda sotto questo aspetto, occorrerebbe, da un lato, escludere che l'adesione alle condizioni generali rispetti i requisiti previsti dal terzo comma della norma in esame (o, in alternativa, ritenere il problema assorbito dal disposto del quinto comma) e, dall'altro, effettuare un bilanciamento tra gli interessi del terzo che chiede l'accesso alle informazioni e quelli dell'interlocutore del *de cuius* (cfr. art. 6 Reg. cit.: <<Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (...) f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali>>). Operazione, quest'ultima, che, se pure può dirsi agevolata dai criteri indicati negli artt. 2 *terdecies* d.lgs. cit. e 21 GDPR, non appare affatto agevole, a maggior ragione ove a essere richiesto sia l'accesso a una quantità indefinita di conversazioni *e-mail* intrattenute con un numero altrettanto indefinito di soggetti.

#### 7. L'oggetto e i destinatari della condanna

Premessa l'ammissibilità del ricorso, volto a ottenere un provvedimento idoneo a garantire la conservazione dell'utilità pratica che la decisione nel merito attribuirà alla parte, da quanto sin qui



osservato emerge la sussistenza tanto del *fumus boni iuris* (cfr. 6.2.2) quanto del *periculum in mora* (stante il tenore della seconda parte della clausola contenuta nelle *condizioni generali iCloud*).

[REDACTED] deve andare esente da ogni statuizione: quanto alla pretesa *sub* 6.1, per le ragioni di merito ivi indicate; quanto alla pretesa *sub* 6.2, perché non è la titolare passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio (docc. 1-2-3-7).

[REDACTED] invece, va esente da condanna solo per la pretesa *sub* 6.1 (sempre per le ragioni ivi indicate). Quanto alla pretesa *sub* 6.2, occorre riformulare la statuizione da riportare nel dispositivo rispetto a quella proposta dalla ricorrente. Questa, infatti, chiede che le sia prestata assistenza <<*ai fini del recupero delle credenziali d'accesso all'ID Apple del marito defunto*>>. Tuttavia, così impostata, la domanda parrebbe presupporre la successione nel rapporto contrattuale, esclusa per le ragioni *sub* 6.2.1. Si tratta, in realtà, non di prestare assistenza per recuperare le credenziali d'accesso di un rapporto negoziale estinto, ma di rendere disponibili i cespiti virtuali archiviati sul *cloud* dal *de cuius*. Resta da osservare come, ove l'accoglimento del ricorso si fondasse sulla questione *sub* 6.2.3, il dispositivo non muterebbe: l'art. 15 GDPR, infatti, prevede che <<*Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento ... Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune*>>.

#### 8. Le spese di lite

L'assoluta novità della questione trattata giustifica la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti, come, peraltro, chiesto tanto dalla resistente quanto dalla terza chiamata.

#### **P.Q.M.**

- **rigetta** la domanda formulata nei confronti di [REDACTED];
- **ordina** alla [REDACTED] di mettere a disposizione della ricorrente i contenuti digitali archiviati dal *de cuius* [REDACTED] sull'*account iCloud* associato al proprio *ID Apple* ([REDACTED]@icloud.com);
- **compensa** integralmente le spese di lite fra tutte le parti.

Si comunichi.

Como, 26/07/2023

Il giudice  
Lorenzo Azzi

